

Domenica
19 Aprile 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com
 @24NormeTributi

**DOMANI
 SUL SOLE 24 ORE**

FISCO
**Bonus investimenti
 sull'affitto di azienda**

EDILIZIA E AMBIENTE
**Schermature solari,
 detrazione estesa**

L'ESPERTO RISPONDE
**Iva, lettere d'intento
 con semplificazione**



Redditi da capitale. Per le persone fisiche determinante la modalità di impiego: per mutui e depositi beneficio escluso

Interessi negativi, bivio deducibilità

Regime fiscale favorevole in caso di sottoscrizione di titolo del debito pubblico

Paolo Ludovici

La frenetica discesa dei tassi di interesse solleva un interrogativo di assoluta novità: la rilevanza tributaria degli interessi attivi di segno negativo. La fattispecie è la seguente: un soggetto, ad esempio una persona fisica o una società, ha un conto deposito con saldo positivo con un intermediario finanziario e anziché ricevere interessi attivi deve riconoscere alla controparte un importo a titolo di "interesse negativo".

Persona fisica

L'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi qualifica come redditi di capitale, tra gli altri, gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti. La caratteristica comune dei redditi di capitale è riscontrabile nella previsione della lettera h) del comma 1 del medesimo articolo, che richiama i rapporti «aventi ad oggetto l'impiego di capitale».

In tale contesto, il reddito non può che essere prodotto dal soggetto che impiega il capitale e cioè che eroga il mutuo o effettua il deposito oppure è titolare del conto corrente. Per tale soggetto, l'impiego di capitale comporta l'emersione di un reddito che, tuttavia, può avere solo segno positivo. Pertanto l'interesse negativo non ge-

nera alcuna deducibilità sul piano tributario. Né a tal fine è utile invocare la previsione dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies, del Testo unico che fa riferimento alla «cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale». Anche qualora se ne volesse ammettere l'applicabilità nelle fattispecie rappresentate, la norma attribuisce rilevanza ai soli differenziali positivi e non anziché a quelli negativi (articolo 68, comma 9, Tuir). Conseguentemente, l'interesse attivo negativo non può nemmeno generare una minusvalenza di natura finanziaria.

ENTI NON COMMERCIALI

Per questi soggetti l'interesse sfugge all'imposizione non ricadendo in alcuna categoria reddituale

che a quelli negativi (articolo 68, comma 9, Tuir). Conseguentemente, l'interesse attivo negativo non può nemmeno generare una minusvalenza di natura finanziaria.

A conclusione opposta si deve giungere nel caso in cui l'interesse attivo "negativo" dovesse derivare da un'altra tipologia di impiego del capitale, quale ad esempio la sottoscrizione di un titolo obbligazionario o un titolo del debito pubblico che garantisce un rimborso inferiore al valore di sottoscrizione. In tal caso, il differenziale negativo ricade nel-

l'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del Testo unico che attribuisce rilevanza tanto alle differenze positive quanto a quelle di segno negativo.

Ente non commerciale

Più curiosa appare la situazione in cui l'interesse attivo negativo dovesse essere riconosciuto ad un ente non commerciale o a un intermediario finanziario estero privo di stabile organizzazione in Italia.

In tal caso, l'interesse attivo negativo ricevuto dal debitore non può essere ricondotto tra i redditi derivanti dall'impiego di capitale né tra i redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (l'attività di ricevere prestiti) né tra i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (l'obbligo di restituzione del capitale preso a prestito?).

Come tale, quindi, dovrebbe sfuggire all'imposizione in Italia, non ricadendo in alcuna categoria reddituale. Questa conclusione ha come conseguenza che sull'importo corrisposto non deve essere applicata nessuna ritenuta alla fonte, nemmeno laddove l'erogante fosse un soggetto che opera come sostituto d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riepilogo

La classificazione degli interessi negativi per tipologia del creditore

Persone fisiche	
Rapporti di deposito e conto corrente	Obbligazioni pubbliche e private
Redditi di capitale: interessi e altri proventi diversi da mutui, depositi e conti correnti (articolo 44, comma 1, lettera a). Non rilevano le componenti con segno negativo	Redditi di capitale: interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili e dei certificati di massa (art. 44, comma 1, lettera b) Gli interessi negativi non sono corrisposti periodicamente ma solo come differenziale (vedi sotto)
Redditi diversi: proventi realizzati mediante chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale (articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies). Le perdite di cui alla lettera c-quinquies non sono deducibili (articolo 68, comma 4, Tuir)	Redditi diversi: plusvalenze realizzate mediante rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa (articolo 67, comma 1, lettera c-ter). I differenziali negativi sono deducibili (articolo 68, comma 4, Tuir)
Società di capitali	
Interessi passivi ed oneri assimilati deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. Eccedenza deducibile nel limite del 30% del Rol (articolo 96, Tuir)	Ambito di applicazione dell'articolo 96, Tuir comprende ogni interesse o onere assimilato collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro per la quale è prevista una specifica remunerazione (circolare 21 aprile 2009, n. 19/E)

Società. Il parametro del 30% di eccedenza previsto dall'articolo 96 del Tuir può anche essere superato

Compensazione senza limiti

Quando l'interesse attivo "negativo" è corrisposto da una società di capitali residente in Italia (o da un stabile organizzazione nel territorio dello Stato di una società non residente) occorre determinare se le regole di deducibilità debbano o meno essere ricercate nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 1 di tale disposizione stabilisce innanzitutto che gli interessi passivi sono deducibili nei limiti degli interessi attivi. Assumendo un interesse passivo di 100 e un interesse attivo di 10, gli interessi passivi sono immediatamente deducibili per dieci. Deve innanzitutto essere escluso che gli interessi attivi "negativi" possano qualificarsi come interessi passivi, rappresentano la remunerazione di capitali presi a prestito.

Per il medesimo motivo, gli interessi attivi negativi non possono essere qualificati come "oneri assimilati" agli interessi passivi. L'assimilazione presuppone che gli oneri condividano l'origine degli interessi passivi e quindi derivino non già da un impiego di capitale bensì dal ricorso a un indebitamento, circostanza che nel caso rappresentato non si verifica.

La questione che a questo punto si pone è se il suddetto interesse attivo "negativo" possa qualificarsi come interesse attivo.

LE INDICAZIONI

Nessun tetto da rispettare quando la corresponsione è stata effettuata da un ente di capitali residente in Italia

vo ai fini dell'articolo 96, comma 1 e cioè ai fini della compensazione con gli interessi passivi.

Il tema assume rilevanza solo in presenza di interessi attivi di segno positivo. Nell'esempio che precede, se gli interessi attivi passivi fossero pari a zero e quelli negativi pari a 10, gli interessi passivi (100) non sarebbero comunque compensabili con alcun interesse attivo positivo.

Se gli interessi attivi passivi fossero pari a 10, al contrario, il dubbio è se gli interessi attivi passivi e negativi debbano essere sommati algebricamente $10 + (-10) = 0$ oppure se gli interessi attivi negativi debbano essere tolti dalla formula.

Se gli interessi attivi negativi dovessero mantenere la loro qualificazione giuridica di interessi attivi, la compensazione con gli

interessi attivi positivi apparirebbe inevitabile, senza che questi ultimi possano prioritariamente essere compensati con gli interessi passivi.

L'articolo 96 afferma poi che "eccedenza" degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (Rol). Il termine "eccedenza" non è riferito alla somma algebrica degli interessi passivi e degli interessi attivi [nell'esempio, $100 - (-10) = 110$] bensì ai soli interessi passivi non compensati con gli interessi attivi (nell'esempio 100).

È pertanto ragionevole affermare che gli interessi attivi negativi sfuggono alla regola di deducibilità dell'articolo 96 Tuir e sono deducibili senza alcuna limitazione di carattere quantitativo.

A identiche considerazioni de-

ve giungersi laddove l'interesse attivo "negativo" fosse corrisposto da un intermediario finanziario.

Per tale categoria di soggetti, infatti, la regola di deducibilità è sancita dall'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi ma sempre con riferimento ai soli "interessi passivi", intendendo per tali unicamente gli interessi corrisposti dal soggetto debitore.

Società come soggetto debitore. Se il soggetto finanziario è una società di capitali residente in Italia, gli interessi attivi negativi percepiti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir né in quanto interessi passivi "positivi" né in quanto interessi attivi. Ciò implica che tali interessi attivi negativi non consentono l'immediata deducibilità di interessi passivi di pari importo sostenuti dalla medesima società.

P.Lud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti. All'elenco tradizionale sono state aggiunte due integrazioni per gli stati fisici

Entro il 30 aprile la presentazione del Mud

Paola Fico

Scade giovedì 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle competenti Camere di commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato nello stesso anno (si veda infografica). Ogni categoria di obbligati trova nel Mud il proprio modello di comunicazione tra le sei disponibili.

Il Mud da presentare quest'anno è oggetto del decreto della presidenza del consiglio

dei ministri del 17 dicembre 2014 che, rispetto al precedente modello (Dpcm 12 dicembre 2013), presenta le seguenti principali novità: «scioppo» o «vischioso» e «altro» sono i nuovi stati fisici che, ad imitazione di quanto fa il Sistri, si aggiungono al tradizionale elenco. Il produttore del rifiuto subisce una complicazione; infatti, nelle «Schede Rif», deve specificare la quantità del rifiuto e quella avviata a recupero e quella avviata a smaltimento. Il gestore del rifiuto, invece, gode di una semplificazione; infatti, quando l'ope-

razione R13 (messa in riserva) o D15 (deposito preliminare) precede altre operazioni di recupero o di smaltimento svolte nello stesso impianto, il relativo campo presente nel «Modulo Mg» non va compilato. I cantieri temporanei e mobili, anche di bonifica devono compilare il «Modulo Re» per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall'unità locale del dichiarante. I rifiuti di imballaggio possono essere indicati con il codice 150 con il 20. Il Mud prende così atto di un grave errore indotto da quelli contenuti

nelle autorizzazioni.

Per quanto complesso e laborioso il Mud si conferma (come i registri e i formulari) un punto fermo nella tracciabilità dei rifiuti, nonostante il disordine che il Sistri, nonostante il suo dichiarato fine, era riuscito a indurre addirittura sotto il profilo sanzionatorio. Va ricordato che l'articolo 11 del decreto legge n. 101/2013 (poi convertito dalla legge 125/2013) ha modificato l'ambito di applicazione del Sistri e previsto nuovi termini per l'adesione dei nuovi obbliga-

ti. Quindi, fino alla piena operatività del Sistri, il Mud dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al Sistri sia da quelli obbligati (si veda anche la Circolare del ministero dell'Ambiente n. 1/2013 sul Sistri). Nel dettaglio, destinataria del Mud è la Cciaa della provincia ove ha sede l'unità locale cui è riferita la dichiarazione.

Va presentato un Mud per ogni unità locale; l'invio è esclusivamente telematico tranne i casi indicati nello schema. Le dichiarazioni telematiche sono soggette al pagamento di un diritto di segrete-

ria pari a 10 euro per ogni unità locale dichiarante. Il diritto sale a 15 euro per la dichiarazione cartacea. Aee per la Comunicazione Ono non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti devono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key). Se nel 2014, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un Mud in bianco.

Va ricordato infine che i professionisti che producono rifiuti pericolosi assolvono all'obbligo conservando, in ordine cronologico, copia dei formulari per il trasporto (Legge 29/2006, articolo 11).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
 A cura di Valeria Panzironi

Più spazio alla contendibilità nei concordati

di Vincenzo De Sensi

Nel percorso di ammodernamento della disciplina delle crisi vi sono stati due istituti di rilievo: il concordato in bianco ed il concordato in continuità. Il primo si caratterizza per il termine, da un minimo di sessanta ad un massimo di centoventi giorni, eventualmente prorogabile di altri sessanta, che viene concesso dal Tribunale all'imprenditore per la predisposizione della proposta e del piano concordatario. Durante questo termine sono inibite le azioni esecutive individuali. Il secondo si incentra sulla continuità aziendale quale previsione del piano concordatario che deve essere attestata come fattibile da un professionista. Le intenzioni del legislatore sono apparse da subito abbastanza chiare: sollecitare un ricorso tempestivo agli strumenti di ristrutturazione aziendale e consentire la continuità aziendale in vista del miglior soddisfacimento possibile dei creditori.

Sappiamo che la realtà non è stata sempre così idilliaca e che si assiste con una certa frequenza al naufragio dei tentativi di ristrutturazione con perdite assai rilevanti per i creditori chirografari in particolare. In effetti già all'indomani dell'introduzione del concordato in bianco il legislatore è stato sollecitato ad un importante aggiustamento prevedendo la possibilità dell'nomina di un commissario giudiziale provvisorio ed inserendo obblighi informativi in capo all'imprenditore. Questo per sovvenire alle esigenze di maggior trasparenza che erano emerse a seguito delle prime applicazioni dell'istituto.

Ma anche il concordato in continuità ha evidenziato momenti di criticità significativi. Primo fra tutti l'inevitabile aumento dei crediti prededucibili, vale a dire da pagare prima dei crediti concordatari, a seguito del mantenimento della continuità aziendale e dell'inevitabile finanzia interinale necessaria a tale scopo.

Le riflessioni che questi due istituti sollecitano sono varie e di diverso ordine, sia economico che giuridico, e sono in fondo determinate dalla constatazione che essi ruotano ancora su un asse troppo proteso verso l'imprenditore.

Strumenti così sofisticati dovrebbero inserirsi in un contesto di disciplina che dia valore

alla contendibilità dell'impresa in crisi quale requisito di affidabilità di un piano. In effetti è abbastanza velleitario che il concordato in continuità possa basarsi solo sull'attestazione del professionista e sulle sue previsioni economiche finanziarie. Laddove si desse spazio alla contendibilità verrebbe agevolmente prevedere l'intervento, sul piano industriale, di un terzo imprenditore quale condizione per il concordato in continuità. Questo darebbe solidità al piano e sarebbe un feed back di mercato assai rilevante.

Così come nel concordato in bianco sarebbe interessante riflettere sull'opportunità di prevedere la perdita della legittimazione a presentare il piano laddove il termine concessosi inutilmente decorra con apertura di uno spazio di tempo contenuto da riconoscere ai creditori o

IL REQUISITO

L'affidabilità del piano in caso di continuità non dovrebbe più prescindere da una messa in discussione del controllo della società

LA PENALITÀ

Nel caso di richiesta in bianco, un terzo imprenditore potrebbe subentrare in caso di decorrenza del termine

ad un terzo imprenditore magari più capace e più pronto di quello in crisi nell'individuare la soluzione di mercato più adatta.

Sul piano giuridico un riequilibrio delle posizioni potrebbe aversi prevedendo la nomina del comitato dei creditori già nella fase di apertura del concordato in bianco e del concordato in continuità. Al comitato potrebbe essere riconosciuta non solo una funzione consultiva e di controllo sugli atti di gestione in pendenza del termine del concordato in bianco o durante la continuità aziendale, ma anche una funzione di negoziazione in rappresentanza del terzo ceto creditore.

Una riflessione su questi aspetti forse aiuterebbe a meglio calibrare la portata di questi istituti ed a renderli meno suscettibili di distorsive applicazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

- 1) Ente Aggiudicatore: COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci), via Renata Bianchi 40, Genova 16152, Italia, in qualità di General Contractor
 - 2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, a massimo ribasso
 - 3) Data di aggiudicazione dell'appalto: 03/03/2015
 - 4) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
 - 5) Oggetto dell'appalto: Lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 28+667,75 a pk 29+958,49 nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" - LOTTO LIBARNA. CUP F81H9200000008 CIG 5779380F3C
 - 6) Numero di offerte ricevute: 6
 - 7) Aggiudicatario: OBEROSLER CAV. PIETRO S.p.A., con sede legale in San Lorenzo di Sebato (BZ), via Brunico 18/b
 - 8) Importo di Aggiudicazione: Euro 54.079.099,29
 - 9) Ribasso offerto: 20,332%
- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Andrea Ottolin